SENTENZA DELLA CORTE
DEL 5 DICEMBRE 1973 [1])

Friedhelm Busch
contro Hauptzollamt Hamburg-Ericus
(domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg)

«Tassa di conguaglio»

Causa 126-73

Massime

Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Pollame — Importazione — Paesi terzi — Prelievo e importo supplementare — Tassa di conguaglio — Detrazione — Inammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 22, artt. 4 e 6)

Gli articoli 4 e 6 del regolamento CEE del Consiglio 20 aprile 1962, n. 22, vanno interpretati nel senso che il prelievo e l'importo supplementare riscossi all'importazione di pollame macellato o di carne di volatili provenienti da paesi terzi non devono essere ridotti di un importo pari all'incidenza di una tassa quale la tassa di conguaglio.

Nel procedimento 126-73,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo (IV Sezione) nella causa dinanzi ad esso pendente fra

FRIEDHELM BUSCH, Amburgo,

e

HAUPTZOLLAMT HAMBURG-ERICUS,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 4 e 6 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 22 (GU 1962, pag. 959) circa il computo della tassa di conguaglio percepita all'importazione per il calcolo del prelievo riscosso nel settore del pollame e, in subordine, sulla validità del regolamento

1 — Lingua processuale: il tedesco.

CEE della Commissione 29 giugno 1965, n. 91, (GU 1965, pag. 1927) e del regolamento CEE della Commissione 22 settembre 1965, n. 124 (GU 1965, pag. 2587),

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e M. Sørensen, presidenti di Sezione; R. Monaco (relatore), J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;

avvocato generale: J. P. Warner,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti ed il procedimento

Gli antefatti e lo svolgimento del procedimento si possono riassumere come segue:

1. Nel novembre 1965, la società Friedhelm Busch faceva sdoganare ad Amburgo alcune partite di polli macellati (voce tariffaria 02.02 A I b) importati dagli USA. La dogana esigeva il pagamento di 33 813,90 DM di prelievo al tasso normale di 90,60 DM il quintale (regolamento 29 giugno 1965, n. 91); cui si aggiungevano 40,60 DM il quintale di prelievo supplementare, a norma dell'art. 6 del regolamento n. 22/62 (regolamento 22 settembre 1965, n. 124), e 2 855,40 DM di tassa di conguaglio (Umsatzausgleichsteuer, UAST) pari al 4 % ad valorem.

La società Busch chiedeva che dai prelievi comunitari fosse detratto l'importo integrale dell'UAST percepita sull'importazione. Essa invocava, fra l'altro, sia la sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1971 nella causa Wünsche (causa 76-70, Raccolta 1971, pag. 393) sia due sentenze del Bundesfinanzhof (VII R 91/69 e VII R 188/69), relative alla detrazione dell'UAST dai prelievi applicati ai cereali.

Lo Hauptzollamt di Amburgo-Ericus respingeva la domanda, e la società Busch adiva allora il Finanzgericht di Amburgo. Questo tribunale, con ordinanza 16 marzo 1973, registrata presso la cancelleria della Corte il 18 aprile 1973, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni:

«1. Se gli artt. 4 e 6 del regolamento del Consiglio n. 22/62 vadano interpretati nel senso che il prelievo normale o quello supplementare, riscossi all' importazione da paesi terzi di pollame macellato o di carne di volatili, debbano essere ridotti di un importo fisso, corrispondente alla incidenza delle tasse di conguaglio percepite

all'importazione (Umsatzausgleichsteuer).

2. Qualora la prima questione venga risolta affermativamente, se i regolamenti della Commissione 29 giugno 1965, n. 91 e 22 settembre 1965, n. 124, siano viziati in quanto fissano prelievi e supplementi sui prelievi per i volatili di cui alla voce doganale 02.02.»

2. Nell'ordinanza di rinvio, il Finanzgericht rileva, fra l'altro, che, qualora la prima questione venga risolta affermativamente, il prelievo normale o quello supplementare vanno ridotti dell'intero importo dell'UAST, nonostante la riduzione dei prezzi d'entrata dell'orzo, disposto mediante decreti interni 27 dicembre 1962 (BGBl 1962 I, pag. 774) e 2 novembre 1971 (Bundesanzeiger n. 209 del 9 novembre 1971).

L'eventuale soluzione positiva della prima questione farebbe sorgere inoltre, riguardo alla seconda, il problema della validità del regolamento 29 giugno 1965, n. 91, che fissa i prelievi per il pollame macellato di cui alla voce doganale 02.02, nonché del regolamento 23 settembre 1965, n. 124, col quale sono stati ridotti gli importi supplementari sulle importazioni di polli macellati. L'interpretazione che questa volta la Corte darà dell'art. 4 del regolamento n. 22/62 non servirà a determinare — come nella causa «Wünsche» — la validità di norme interne basate sul diritto comunitario, bensì la validità di altri regolamenti della Commissione posteriori al regolamento n. 22/62 ed adottati per l'attuazione di quest'ultimo. Finché detti regolamenti non vengano dichiarati invalidi, è dubbio che i giudici nazionali possano seguire la linea di condotta indicata al punto 8 della motivazione della sentenza «Wünsche» (prima questione), detraendo così dal prelievo dovuto dall'importatore la tassa di conguaglio che questi ha effettivamente pagato.

3. La società Busch, rappresentata dall' avvocato Fritz Modest, del foro di Amburgo, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Peter Kalbe, e la Repubblica federale tedesca, rappresentata dal sig. Martin Seidel, hanno depositato osservazioni scritte, a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.

Le parti nella causa di merito e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 3 ottobre 1973.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 7 novembre 1973.

II — Osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia

Le osservazioni presentate a norma dell' art. 20 dello statuto della Corte di giustizia possono riassumersi come segue:

A — Osservazioni presentate dalla società «Friedhelm Busch»

La società Busch, a titolo di premessa, espone le conclusioni che, a suo avviso, devono trarsi dalla giurisprudenza della Corte in materia di rapporti tra prelievi e UAST. La sentenza «Wünsche» conferma l'interpretazione data all'art. 39 del trattato sulle modalità di determinazione dei prelievi nei regolamenti che instaurano l'organizzazione del mercato agricolo. Secondo tale norma, l'obiettivo della politica agricola comune consiste, da una parte, nell'assicurare alla popolazione agricola un equo tenore di vita, nello stabilizzare i mercati e nel garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, e, dall'altra, anche nell'assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori (lettera e). Il prelievo non deve risolversi per il consumatore in un onere superiore a quello strettamente necessario per la

protezione dei produttori. Ciò significa che, quanto al calcolo del prelievo, sussiste sempre un limite al potere discrezionale assoluto di cui godono gli organi comunitari in materia di determinazione dell'entità del prelievo, limite valido per tutte le organizzazioni del mercato agricolo. Le differenze tra i vari regimi di prelievo hanno una giustificazione esclusivamente tecnica. Tali regimi, nel loro complesso, devono necesssariamente fondarsi su due elementi oggettivi, che rappresentano i limiti del potere discrezionale degli organi comunitari: 1. il prezzo del prodotto importato franco frontiera dello Stato importatore; 2. il giusto prezzo all'interno dello Stato membro importatore. Tali elementi costituiscono in ogni caso i due poli in base ai quali va determinato il prelievo lecitamente imponibile. Il giusto prezzo all'interno dello Stato membro è quello necessario per garantire agli agricoltori un equo tenore di vita, ma niente di più.

La Commissione, quindi, non è nel giusto quando nega che il prelievo applicato all'importatore di pollame abbia lo scopo di aumentare il prezzo del prodotto importato al livello auspicato e garantito sul mercato interno. Secondo l'art. 39, n. 1, lettera e) del trattato, il Consiglio è tenuto ad operare in modo da determinare — sul mercato del pollame negli Stati membri — prezzi né troppo alti né troppo bassi e ad orientare i prelievi in modo da mantenere questo livello medio.

Inoltre, se allo scopo di ottenere un allineamento di prezzi si registrano e si raffrontano i diversi prezzi delle merci importate in base ai prezzi auspicati nello Stato membro importatore, occorre anche far sì che le condizioni di trasporto e di costo siano identiche. La corrispondenza dev'essere costante nelle varie fasi di distribuzione, nelle quali si praticano o si dovrebbero praticare prezzi determinati. Se queste «parità» non fossero rispettate e coordinate tra loro, l'allineamento dei prezzi diverrebbe impossibile.

Prima di stabilire su quale parità tra prezzi interni comparabili si orientasse il sistema del prelievo previsto dall'art. 3, n. 4, del regolamento n. 22, relativo al pollame, la Busch osserva che il regolamento n. 19/62, relativo ai cereali, è il modello di tutti i regolamenti di base e costituisce quindi la chiave per la loro interpretazione. Dopo aver analizzato il sistema di prelievi istituito dal regolamento n. 22/62, la Busch lo raffronta coi regimi instaurati da alcuni regolamenti di base che disciplinano mercati analoghi (carne suina: regolamento n. 20/62; uova: regolamento n. 21/62; carne bovina: regolamento n. 14/64). Dopo aver sottolineato che il regolamento n. 22/62 ignora prezzi cif o franco frontiera, da un lato, e prezzi d'intervento, indicativi o di entrata, dall'altro, ed il sistema di prelievo da esso adottato si ispira a criteri analoghi a quelli assunti come parametro per il reg. n. 19 in materia di cereali, la Busch ricorda che, nei considerandi che precedono i regolamenti del Consiglio nn. 22/62 e 35/62, sono chiarite nozione e finalità dei diversi elementi del prelievo. Tale elementi, nel caso dell'importazione proveniente da paesi terzi, assommano a quattro.

Il primo ha la funzione di compensare la differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio negli Stati membri esportatori o paesi terzi e quelli praticati nello Stato membro importatore, con riguardo alla quantità utilizzata normalmente per l'allevamento e l'ingrasso del pollame

Il secondo è diritto a proteggere l'attività di trasformazione esercitata nello Stato membro importatore, e subentra quindi ai vecchi dazi doganali.

Il terzo garantisce la preferenza accordata dal trattato CEE agli Stati membri.

L'ultimo elemento eventuale ha lo scopo di compensare le possibili differenze tra un «prezzo limite» calcolato per il pollame importato, ed il prezzo franco frontiera effettivamente praticato sul mercato mondiale (prezzo d'offerta). Il regolamento n. 22/62 si basa sul presupposto che il prezzo limite, che va calcolato con precisione, sarebbe stato superato, in senso negativo, solo in circostanze eccezionali.

Dopo aver confrontato il regolamento n. 22/62 (pollame) con i regolamenti di base relativi alla carne suina (n. 20/62), alle uova (n. 21/62) ed alla carne bovina (n. 14/64), la Busch analizza i due metodi prescritti dai regolamenti nn. 20/62, 21/62 e 22/62 per la determinazione dei prelievi, esprimendo una preferenza per quello adottato nei regolamenti nn. 20 e 22/62 (art. 3, n. 2). Tale metodo appare infatti più preciso e più idoneo alla realizzazione degli obiettivi dell'art. 39 del trattato, perché, da una parte, si impernia visibilmente sui due fattori essenziali, quali i prezzi praticati nello Stato membro esportatore o nei paesi terzi ed i prezzi dello Stato membro importatore, e, dall'altra, tiene anche conto delle differenze dei costi di distribuzione.

Di conseguenza, non si può non dubitare seriamente della validità dell'altro metodo di calcolo. Se per attuare gli obiettivi indicati dall'art. 39 del trattato si possono seguire due metodi nel calcolo del prelievo, la scelta, in ossequio al principio di proporzionalità, deve cadere sul metodo che consente di realizzare nel miglior modo gli scopi prefissi. La Busch così conclude: se gli organi della Comunità hanno deciso di adottare due metodi, è perché essi sono partiti dal principio secondo cui, nei casi in cui il secondo elemento del prelievo era pari all'incidenza del dazio doganale vigente nel 1961, nello Stato importatore che applicava questo dazio doganale i prezzi si stabilizzavano su un livello giusto e idoneo a proteggere in maniera soddisfacente tanto gli interessi dei produttori quanto quelli dei consumatori. Indipendentemente dal metodo che sarebbe stato prescelto, gli organi comunitari hanno comunque presupposto che i prezzi di mercato nello Stato membro importatore fossero equi già prima che entrasse in vigore il regolamento sul pollame.

La Busch assume ancora che, essendo il secondo elemento pari come minimo ai vecchi dazi doganali, il prelievo composto tanto dal primo che dal secondo elemento si traduce in un complesso di gravami all'importazione più elevati di quanto non lo fossero anteriormente all'entrata in vigore del regolamento. I vecchi dazi doganali, infatti, avevano lo scopo di proteggere l'industria nazionale di trasformazione dagli inconvenienti derivanti sia dalle differenze dei costi di alimentazione, sia dalla differenza tra altri fattori di costo.

Il primo elemento del prelievo corrisponde ad un dazio all'importazione supplementare, che non esisteva in precedenza. Nell'ambito del commercio intracomunitario, un siffatto metodo di determinazione del prelievo è in contrasto con gli artt. 12 e 13 del trattato. Analoghi effetti si riscontrano anche nel caso del commercio con i paesi terzi. La riscossione del primo elemento del prelievo in aggiunta ai dazi doganali già esistenti (secondo elemento) comporta un ulteriore aggravio del dazio d'importazione.

Tale riscossione non può giustificarsi con il principio della preferenza comunitaria, dato che a questo fine è appositamente previsto un terzo elemento del prelievo. Tali riserve a proposito della validità del regime di prelievo instaurato con il regolamento n. 22/62 dimostrano chiaramente che gli organi delle Comunità si sono spinti fino all'estremo limite loro consentito, ammesso e non concesso che tale regime sia legittimo. Una disamina del regime di prelievi alla luce delle questioni deferite alla Corte non può non tener conto di tale constatazione.

Dopo aver svolto queste considerazioni, la Busch affronta la questione concernente la parità da assumere o assunta come parametro per il calcolo dei prelievi previsti dall'art. 3, n. 1 e dall'art. 4 del regolamento n. 22/62. Anzitutto si può rilevare che il regolamento in parola non specifica affatto se per prezzo di mercato negli Stati membri debba intendersi il prezzo praticato dai pollicultori, o il prezzo d'acquisto all'ingrosso, o il prezzo di acquisto o di vendita al dettaglio, o altro. Si deve quindi stabilire se tale lacuna possa colmarsi ricorrendo ad una interpretazione analogica; la risposta, secondo la Busch, dovrebbe essere affermativa. Per risolvere il problema occorre

cioè partire dallo scopo dei prelievi, così come sono definiti negli artt. 4 e 5 del regolamento 19/62 relativo ai cereali; questo regolamento ha fornito il modello per i successivi, quindi è opportuno ispirarvisi per l'interpretazione del regolamento n. 22/62. Nel caso del mercato agricolo, il commercio all'ingrosso costituisce il punto focale del mercato interno di ciascun Stato membro, poiché in esso convergono e sono distribuiti i prodotti agricoli (trasformati o grezzi). Anche quando non sia specificato, quindi, per prezzi di mercato devono intendersi quelli all'ingrosso. I prelievi, considerati i loro obiettivi, si riferiscono pertanto al commercio all'ingrosso negli Stati membri; infatti è in questo stadio che sorge il problema del se convenga acquistare un prodotto agricolo nazionale.

Il prezzo d'acquisto del commercio all' ingrosso per il pollame nazionale comprende sia il complesso delle spese e delle imposte gravanti a monte sui volatili macellati, sia l'insieme delle spese di distribuzione. Se lo scopo dei prelievi instaurati dai regolamenti di base è quello di allineare il prezzo all'importazione del pollame estero, il prezzo franco frontiera o il prezzo limite, al prezzo d'acquisto all'ingrosso dei prodotti nazionali consimili, devono necessariamente venir calcolate e conglobate anzitutto le spese di distribuzione e le imposte gravanti a monte sui prodotti nazionali similari. Se l'UAST, applicata dalla Repubblica federale tedesca alle importazioni e qualificata come imposta interna, non deve risultare di effetto equivalente ad un prelievo, il prelievo calcolato inizialmente inevitabilmente ridotto di una cifra pari all' UAST (all'occorrenza di una cifra forfettaria). In caso contrario, la tassa di conguaglio tedesca non farebbe che aumentare il prelievo.

Secondo la Busch, gli autori dei regolamenti di base nn. 19 e 22/62 non avevano previsto, all'atto della redazione, che l'UAST avrebbe originato un simile problema in merito al calcolo dei prelievi. Se ne sono resi conto solo dopo l'entrata in vigore dei regolamenti di base, allorquando alcuni importatori tedeschi di cereali hanno adito la magistratura contestando la legittimità dell'UAST in quanto tassa di effetto equivalente a un dazio doganale. La constatazione che il sistema di prelievi instaurato dai regolamenti di base implica — per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dagli stessi regolamenti — la detrazione dai prelievi di una cifra forfettaria pari all' ammontare dell'UAST ha avuto in seguito una eco nei successivi regolamenti di base n. 13/64 relativo ai prodotti lattiero-caseari, e n. 14/64, relativo alla carne bovina. Ora, nella presente causa si tratta appunto di estendere al regolamento n. 22/62 le conseguenze che scaturiscono da tale constatazione.

La Busch risponde quindi alle seguenti questioni:

«Quali conseguenze giuridiche derivano dal fatto che gli artt. 3, n. 1 e 4 del regolamento n. 22/62 non prevedono esplicitamente che si possa defalcare dal prelievo quanto si è versato per effetto di una tassa interna?»

. . . . .

«Le lacune emerse nella fattispecie possono essere colmate dalla Corte di giustizia mediante interpretazione estensiva, come è già avvenuto nella sentenza 12 maggio 1971 nella causa «Wünsche», vertente sull'interpretazione degli arrt. 4 e 5 del regolamento numero 19/62?

Oppure le disposizioni degli artt. 3, n. 1 e 4 del regolamento n. 22/62 vanno considerate nulle . . . . .?»

La prima alternativa è la sola possibile e valida, come si ricava dall'art. 5 del regolamento n. 22/62, che funge da parametro. Tale norma dispone che i regimi di prelievo instaurati dagli artt. 3 e 4 non sono destinati a restare immutabili e, di conseguenza, la Commissione dispone della facoltà di autorizzare lo Stato membro che ne faccia richiesta a ridurre l'ammontare dei prelievi calcolati a norma degli artt. 3 e 4. Gli autori del regolamento n. 22 hanno formulato questa disposizione ben sapendo che determinate circostanze avrebbero potuto rendere necessaria la riduzione dei prelievi in pa-

rola; tale situazione non si era verificata fino a quel momento. D'altra parte non è affatto pacifico che l'art. 5 vada applicato solo in casi eccezionali, come pretende la Commissione. Esso è destinato, in realtà, a consentire la realizzazione degli obiettivi, di cui all'art. 39 del trattato.. Si deve ricorrere all'autorizzazione di cui all'art. 5 allorquando, come nella fattispecie, si tratta di trasporre lo spirito e le finalità del prelievo nella disciplina di una imposta interna applicata all'importazione dalla Repubblica federale tedesca.

La Busch propone di risolvere la prima questione come segue:

«Gli artt. 4 e 6 del regolamento del Consiglio CEE 4 aprile 1962 n. 22, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, vanno interpretati nel senso che il prelievo da applicare all'importazione nella Repubblica federale tedesca di pollame proveniente da paesi terzi va ridotto di un importo forfettario, da stabilirsi da parte degli organi competenti della Comunità a norma di quanto dispone l'art. 5; tale riduzione dovrebbe corrispondere all'incidenza della tassa di conguaglio percepita all'atto dell'importazione».

In merito alla seconda questione, la Busch fa notare che il regolamento n. 124/65 della Commissione determina il prelievo supplementare in base ad un raffronto tra il prezzo d'offerta e il prezzo limite. Esso si riferisce all'adeguamento del prezzo estero come ad uno degli elementi di calcolo del prelievo (quarto elemento). Il problema sollevato dalla tassa tedesca di conguaglio non lo tange; la sua validità non è messa in dubbio. Nel regolamento della Commissione n. 91/65, invece, gli importi dei prelievi sono eccezionalmente elevati per ragioni obiettive, tenuto conto che sono stati fissati per le importazioni di pollame in Germania. Secondo una richiesta precedente della Repubblica federale tedesca, questo prelievo avrebbe dovuto essere fissato ad un livello forfettario inferiore, pari al 4 % della tassa di conguaglio calcolata sul valore doganale.

B — Osservazioni della Commissione

La Commissione sostiene che né il regolamento n. 22/62 né alcuno dei regolamenti che ne disciplinano l'applicazione contengano disposizioni che impongano o consentanto di dedurre dal prelievo, direttamente o indirettamente, l'UAST riscossa all'importazione di pollame in Germania. Questo orientamento si accorda perfettamente con lo scopo e con la struttura dell'organizzazione comune del mercato nel settore del pollame.

A differenza dell'analoga organizzazione nel settore dei cereali, l'organizzazione comune di mercato istituita dal regolamento n. 22/62 non garantisce un prezzo minimo alla produzione sul mercato interno. Essa non prevede alcun sistema di intervento, non stabilisce alcun prezzo paragonabile al prezzo indicativo o al prezzo orientativo vigenti in altri settori, né fissa alcun prezzo d'entrata.

Gli organi comunitari, vista l'impossibilità, nel settore del pollame, di operare direttamente a sostegno dei prezzi alla produzione e di quelli di mercato, hanno cercato piuttosto di ovviare alla disparità delle condizioni produttive tra gli Stati membri, anziché intervenire al livello del mercato mondiale. Ciò spiega il fatto che, nella fattispecie, il prelievo non è diretto nemmeno ad aumentare il prezzo del pollame importato sul mercato interno, onde allinearlo ad una quotazione prefissata.

Peraltro, nemmeno i prelievi supplementari, calcolati sulla base dei «prezzi limite», hanno la funzione di aumentare artificialmente fino al livello prefissato il prezzo del pollame sul mercato interno.

Neppure l'art. 5 del regolamento n. 22 stabilisce garanzie permanente per i prezzi sul mercato interno del paese importatore. Tale norma, infatti, come si desume dal suo testo e dalla sua portata, non è diretta a regolare i prezzi in via definitiva, ma costituisce invece un provvedimento di carattere eccezionale, destinato a fronteggiare un'anormale situazione di mercato.

I prelievi gravanti sull'importazione di pollame hanno il solo scopo di controbilanciare le difficoltà provocate ai produttori nazionali dalla concorrenza, come traspare chiaramente dai diversi elementi di calcolo.

Stando così le cose, non vi è motivo di detrarre dal prelievo l'UAST, che colpisce l'importazione di pollame come tale. Questo serve a spiegare l'assenza, nel regolamento n. 22/62, di una apposita disposizione — paragonabile all'art. 2, n. 1, del regolamento CEE n. 13/64 (GU 1964, pag. 549) ed all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 14/64 (GU 1964, pag. 562) — che avrebbe obbligato o autorizzato la Commissione, al momento del calcolo dei prelievi, a detrarre l'UAST. Né l'obbligo di tale detrazione può dedursi in via indiretta dai criteri utilizzati per determinare il prelievo: l'UAST non può entrare in gioco, a questo riguardo, come fattore di calcolo.

Nessuno degli elementi fissi del prelievo può giustificare un simile procedimento; lo stesso vale anche per l'elemento mobile di cui all'art. 4, n. 1 lettera a). Poiché questo elemento si limita a confrontare i diversi prezzi della quantità rappresentativa, in ciascun caso, di cereali da foraggio, l'unico fattore che a rigore potrebbe essere preso in considerazione sarebbe l'incidenza dell'UAST gravante sui cereali stessi assunti come base del calcolo. Tale incidenza, tuttavia, non ha niente a che vedere con la tassa di conguaglio percepita all'importazione di pollame sulla base del valore dichiarato in dogana, la cui detrazione è reclamata dalla Busch. Per gli stessi motivi va respinta anche la tesi secondo la quale l'UAST applicata al pollame macellato sarebbe stata compensata, almeno in parte, dal fatto che il prelievo sul pollame è basato sui prezzi dei cereali da foraggio.

La Commissione nega poi che il regolamento n. 22/62 autorizzi gli Stati membri a detrarre l'UAST dall'importo prestabilito per il prelievo. L'importo dei prelievi è calcolato dalla Commissione e fissato mediante regolamento. Non è affatto previsto che gli Stati membri possano modificarlo di propria iniziativa, anche perché ciò sarebbe in contrasto con lo scopo del sistema che mira a far applicare in ciascuno Stato membro prelievi coordinati in base a criteri uniformi.

L'obbligo di detrarre l'UAST dal prelievo non può infine giustificarsi, nel settore disciplinato dal regolamento n. 22/62, nemmeno per analogia con i regimi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cerali, del latte e della carne bovina. Tra il regime dei prelievi per il pollame macellato e quello instaurato dai regolamenti nn. 19/62, 13/64 e 14/64, infatti, manca quella concordanza sul piano strutturale e sul piano dell'organizzazione dei mercati, che è indispensabile per stabilire detta analogia. Per la stessa ragione non si può, nella presente causa, invocare nemmeno la sentenza pronunciata dalla Corte nella causa «Wünsche».

In base alle considerazioni sopra svolte, la Commissione interpreta l'art. 4 del regolamento n. 22/62 nel senso che il prelievo di cui trattasi non deve essere ridotto di un importo fisso, da determinarsi dalle competenti istituzioni comunitarie e corrispondente all'incidenza della tassa di conguaglio riscossa all'importazione.

C — *Osservazioni presentate dalla Repubblica federale tedesca*

Secondo la Repubblica federale tedesca, né il testo chiarissimo dell'art. 4, né la funzione del prelievo, autorizzano la detrazione dal prelievo stesso di una cifra pari alla tassa di conguaglio (compatibile col diritto comunitario) percepita da uno Stato membro all'importazione di pollame proveniente da paesi terzi.

Inoltre, gli autori del regolamento n. 22/62 sapevano che il pollame macellato importato in Germania era soggetto all'UAST, come risulta dall'art. 3, n. 2, lettera b) del regolamento stesso. La Repubblica federale tedesca poi fa rinvio all'art. 3, n. 1, del regolamento 4 aprile

1962, n. 20, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (GU 1962, pag. 945) che prevede anch'esso che le imposte interne vengano defalcate dal prelievo. Ora, se un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati non autorizza esplicitamente la detrazione dal prelievo della tassa di conguaglio, se ne deve dedurre che tale detrazione non è stata voluta dal Consiglio.

È innegabile che gli organi della Comunità hanno piena facoltà di disciplinare in maniera diversa situazioni economiche differenti tra loro e di accordare ai vari prodotti agricoli una protezione più o meno estesa. Ne consegue che i regolamenti relativi ai diversi prodotti agricoli vanno interpretati di volta in volta alla luce delle rispettive caratteristiche. Così, ad esempio, non si possono trarre dalla sentenza «Wünsche» conclusioni utili per la presente causa. In quell'occasione la Corte si è limitata ad affermare che la tassa di conguaglio deve considerarsi come una voce da detrarsi all'atto del calcolo del prezzo di entrata, il quale, a sua volta, costituisce la base per il calcolo del prelievo. Inoltre la Corte si è limitata ad affermare che una ulteriore detrazione della tassa di conguaglio dal prelievo deve effettuarsi qualora «il legislatore nazionale non avesse preso in considerazione questo elemento nel calcolo del prezzo di entrata».

La Repubblica federale tedesca aggiunge che le stesse considerazioni svolte in merito all'art. 4 sono valide anche per l'art. 6 del regolamento n. 22/62, e propone che alla prima questione si dia risposta negativa.

In diritto

1 Con ordinanza 16 marzo 1973, pervenuta in cancelleria il 18 aprile 1973, il Finanzgericht di Amburgo ha deferito alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, alcune questioni vertenti sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 20 aprile 1962, n. 22, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU 1962, n. 30) e sulla validità dei regolamenti della Commissione 29 giugno 1965 n. 91 e 22 settembre 1965 n. 124 (GU 1965, nn. 116 e 157).

2 Con la prima questione si chiede se gli artt. 4 e 6 del regolamento del Consiglio n. 22/62 vadano interpretati nel senso che il prelievo normale ed il prelievo supplementare, riscossi all'importazione di pollame macellato o di carne di volatili provenienti da paesi terzi, debbano essere ridotti di un importo fisso pari all'incidenza della tassa di conguaglio della tassa sulla cifra di affari. Qualora la prima questione venga risolta affermativamente, si chiede se i regolamenti della Commissione nn. 91/65 e 124/65 siano nulli, in quanto fissano prelievi normali e prelievi supplementari per i volatili di cui alla voce doganale 02.02.

3 Per quanto riguarda la prima questione, il regolamento n. 22/62 prevede, all'art. 4, la riscossione di un prelievo per le importazioni dai paesi terzi, ispirato agli stesso criteri sia per il pollame macellato, sia per le altre carni di volatili di cui all'art. 1, n. 1. Tale prelievo differisce, per struttura ed obiettivi, da quelli istituiti per altre organizzazioni comuni del mercato agricolo, come ad esempio il prelievo instaurato dal regolamento n. 19/62 nel settore dei cereali di base. Se, in conformità al nono considerando del regolamento n. 19/62, il prelievo nei confronti dei paesi terzi deve «essere pari» alla differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e, rispettivamente, nello Stato membro importatore, a termini del nono considerando del regolamento n. 22/62, esso deve tener conto dell'incidenza, sui costi di alimentazione del bestiame, della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio negli Stati membri e sul mercato mondiale. A tal scopo, il regolamento n. 22/62 elenca all'art. 4, nn. 1 e 2, tutti gli elementi di calcolo che servono a determinare l'importo del prelievo. Secondo tale norma, il prelievo si compone di diversi elementi: uno è fissato preventivamente per una durata di 3 mesi, mentre gli altri sono calcolati rispettivamente con riferimento ai prelievi intracomunitari ed in base ad una percentuale fissa di determinati valori medi. Quanto all'importo supplementare, di cui all'art. 6 dello stesso regolamento, esso è fissato dall'art. 6, n. 3, che stabilisce, nel caso in cui i prezzi franco frontiera all'importazione scendano al di sotto del prezzo limite, che il prelievo venga aumentato, in ciascuno Stato membro, di un importo pari alla differenza tra questi due prezzi.

4 Come risulta dalle disposizioni summenzionate, sia il prelievo normale da applicarsi nelle fattispecie, sia l'eventuale prelievo supplementare sono determinati in ogni loro elemento dal regolamento n. 22/62. Agli Stati membri non è lasciato alcun potere autonomo di modificarne l'importo, facendo ricorso a criteri di calcolo diversi da quelli previsti dal legislatore, Ciò è confermato dall'art. 4, n. 3, del regolamento suddetto, in base al quale l'importo del prelievo è determinato interamente mediante un procedimento comunitario, descritto nel successivo art. 17. Se uno Stato membro, quindi, detraesse dal prelievo, normale o supplementare, la tassa di conguaglio, esso contravverebbe alla lettera ed allo spirito del sistema finanziario istituito dal regolamento n. 22/62 per le importazioni di pollame macellato o di carne di volatili.

5 In conclusione, gli artt. 4 e 6 del regolamento del Consiglio n. 22/62 devono interpretarsi nel senso che il prelievo, normale o supplementare, riscosso all'importazione di pollame macellato o di carne di volatili provenienti da

paesi terzi non va ridotto di un importo pari all'incidenza di una tassa quale la tassa di conguaglio.

6 Poiché la prima questione è stata risolta negativamente, la seconda viene svuotata di contenuto.

Sulle spese

7 Le spese sostenute dalla Repubblica federale tedesca e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali della società «Friedhelm Busch» e della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 40 e 177,
visto il regolamento del Consiglio CEE 4 aprile 1962, n. 22,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni deferitele in via pregiudiziale dal Finanzgericht di Amburgo con ordinanza 16 marzo 1973, afferma per diritto:

Gli artt. 4 e 6 del regolamento CEE del Consiglio 20 aprile 1962, n. 22, vanno interpretati nel senso che il prelievo e l'importo supplementare riscossi all'importazione di pollame macellato o di carne di volatili provenienti da paesi terzi non devono essere ridotti di un importo pari all'incidenza di una tassa quale la tassa di conguaglio.

Lecourt Donner Sørensen Monaco Mertens de Wilmars
Pescatore Kutscher Ó Dálaigh Mackenzie Stuart

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 dicembre 1973.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER

(vedasi causa 119-73, pag. 1381)